



IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Unicusano;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240 e specificamente l'art.2, punto E);

VISTA la delibera del Comitato Tecnico Organizzatore del 22 novembre 2023, con la quale è approvato il Regolamento del Senato Accademico;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla emanazione del Regolamento del Senato Accademico;

DECRETA

Art. 1) E' emanato il Regolamento del Senato Accademico, allegato al presente decreto.

Il presente decreto è acquisito nella raccolta ufficiale interna.

Roma, 30 novembre 2023

IL RETTORE
Prof. Fabio Fortuna

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO

Sommario

ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – COMPOSIZIONE.....	3
ART. 3 – CONVOCAZIONE	3
ART. 4 – VALIDITA' DELLE SEDUTE.....	3
ART. 5 – OGGETTI E DELIBERE	4
ART. 6 – VERBALIZZAZIONE.....	4
ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI.....	4

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO

Art. 1) Oggetto

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Senato Accademico dell'Università degli Studi "Niccolò Cusano" – Telematica Roma nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente.

Art 2) Composizione

Il Senato accademico è composto da:

- Rettore con funzioni di Presidente;
- Presidente dell'Università o suo delegato;
- Direttori dei Dipartimenti;
- Direttore Generale con funzioni di segretario.

Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore; in caso di assenza, impedimento o di incompatibilità con uno o più punti posti all'ordine del giorno, è presieduto dal Prorettore Vicario – se esistente – o dal Decano del Senato Accademico su delega del Rettore.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte dal Direttore Generale dell'Ateneo o da un suo delegato.

Il Senato accademico rimane in carica per quattro anni.

Art. 3) Convocazione

Il Senato Accademico è convocato dal Rettore almeno una volta ogni due mesi.

La convocazione è trasmessa ai componenti dell'organo tramite mail ordinaria o qualunque altro mezzo ritenuto idoneo a raggiungere gli interessati, di norma almeno tre giorni prima della data stabilita per la seduta. In caso di comprovata urgenza, il predetto termine può essere ridotto garantendo in ogni caso ai membri del Senato la possibilità di partecipare alla riunione. Nella convocazione sono specificati il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta oltre ad eventuali allegati utili alla discussione eventualmente comprensiva di una o più proposte di delibera.

I membri del Senato Accademico possono partecipare alle sedute anche in via telematica.

Eventuali integrazioni all'ordine del giorno possono essere formulate a condizione che siano portate a conoscenza dei componenti del Senato accademico in tempo utile per garantire loro la possibilità di affrontare la discussione, anche sui nuovi punti posti all'ordine del giorno, in maniera consapevole.

Art 4) Validità delle sedute

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno il 50% dei componenti effettivi del Senato Accademico e deve essere garantita per l'intero svolgimento della seduta. Qualora venga meno il numero legale, il Presidente, accertata la circostanza, sospende la seduta.

Alle adunanze del Senato accademico possono partecipare, senza diritto di voto, i Prorettori, il Presidente del Presidio di Qualità e la componente studentesca identificata secondo il relativo regolamento; in relazione a specifici punti all'ODG, il Rettore può invitare a partecipare alla discussione altri soggetti.

Art 5) Oggetti e delibere

Il Presidente, accertata l'esistenza del quorum richiesto per la validità delle sedute, procede all'apertura e introduce la trattazione di ogni punto all'ordine del giorno o delega ad altro membro del Senato l'incombenza; il Presidente autorizza gli interventi dei componenti del Senato che ne fanno richiesta, assicurando la correttezza dei lavori.

Il Presidente può modificare l'ordine di trattazione dei punti indicati nell'ordine del giorno per motivi di opportunità. Conclusa la discussione su ciascun punto dell'ordine del giorno, il Presidente pone ai voti la proposta o le proposte emerse dalla discussione; la votazione avviene a scrutinio palese per alzata di mano.

Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo eventuali casi in cui lo Statuto o i Regolamenti di Ateneo prevedano maggioranze differenti.

Ogni delibera è valida ed efficace seduta stante.

Art 6) Verbalizzazione

Le riunioni del Senato Accademico vengono verbalizzate dal Direttore Generale dell'Ateneo o da un suo delegato.

Il verbale deve necessariamente contenere:

- Il luogo della riunione, la data, l'ora di inizio e di chiusura; i nomi dei componenti del Senato Accademico presenti (in sede e in modalità telematica) e assenti alla riunione;
- gli eventuali orari di entrata e di uscita dei singoli componenti successivi all'inizio della seduta;
- l'ordine del giorno;
- la descrizione degli argomenti trattati e degli interventi;
- il testo delle delibere assunte con la specifica dei voti favorevoli, contrari e delle astensioni.

I verbali, firmati in originale dal Presidente del Senato Accademico e dal Direttore Generale, sono archiviati negli Uffici della Direzione Generale.

Art 7) Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla regolamentazione generale d'Ateneo e alla normativa vigente.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale d'Ateneo.